

PROTOCOLLO DI ATTIVITA'
TRA
REGIONE CAMPANIA
E
AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E L'ISTRUZIONE

TRA

La **Regione Campania** (di seguito denominata Regione) - Codice Fiscale _____, nella persona del _____;

E

L'**Agenzia Regionale della Campania per il lavoro e l'istruzione** (di seguito denominata ARLAS) – Codice Fiscale _____, nella persona della _____, Direttore dell'ARLAS,

PREMESSO che

- con il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo (abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio) si sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- con il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 è stato stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, contiene i “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- con la Comunicazione COM (2013) 144 la Commissione Europea ha presentato l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione per le Regioni con un tasso superiore al 25%;
- con la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, in attuazione della suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, è stato richiesto agli Stati membri di istituire una “garanzia” per i giovani finalizzata ad assicurare ai ragazzi con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- con la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, è stato individuato il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013 che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- il predetto Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'Accordo di Partenariato;

- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è pari a € 191.610.955;
- in data 17 aprile 2014 si è tenuto un apposito incontro con le parti sociali nel corso del quale, sulla base del Programma nazionale "Garanzia Giovani", assentito dalla Commissione Europea, sono state concordate le linee programmatiche di azione su cui puntare, tenendo conto delle peculiarità del sistema campano e delle esigenze espresse nell'ambito del mercato del lavoro di riferimento;
- Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato la Regione Campania Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma, prevedendo che il Sistema di Gestione e Controllo da adottare per l'attuazione del Programma in questione è quello in uso per il PO FSE Campania 2007/2013;

PREMESSO altresì che

- ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 l'Agenzia della Campania per il Lavoro e l'Istruzione è un Ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- l'ARLAS, nel rispetto della programmazione regionale e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, svolge funzioni amministrative, di supporto tecnico, di qualificazione, di assistenza, di studio e di monitoraggio nell'ambito delle politiche per il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale in un'ottica di integrazione e coordinamento;
- ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 sono assegnate all'ARLAS, tra l'altro, le attività di:
 - coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
 - monitoraggio e valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;
 - progettazione, promozione e sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
 - supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
 - realizzazione e gestione del sistema informativo regionale del lavoro, che raccoglie le informazioni relative alla domanda e offerta di lavoro in possesso dei Centri per l'impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati, e consente il raccordo con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa continua nazionale del lavoro, con altri sistemi informativi europei nonché con enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, per realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del sistema;
- la Regione Campania, in coerenza con gli indirizzi della politica di coesione della programmazione 2014/2020, ha previsto in tale periodo di programmazione una forte concentrazione delle risorse in obiettivi tematici strettamente correlati all'ambito dell'occupazione e della formazione e pienamente coerenti alle misure previste dal programma della Garanzia Giovani;
- La Regione Campania, in considerazione del basso tasso di occupazione dei giovani campani in età 15-24 anni e delle difficoltà di inserimento dei giovani nella vita attiva del tessuto sociale, ha ritenuto di intervenire con un Programma Attuativo finalizzato ad offrire ai giovani l'inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione e formazione o in una esperienza di lavoro;
- con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014, la Regione Campania ha approvato il Programma Attuativo della Regione Campania "Garanzia Giovani" e la programmazione delle risorse, pari a € 3.746.648 a valere sul PON Occupazione, per le attività di cui all'art. 59 del Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, prevedendo la seguente ripartizione: Comunicazione (€ 746.648) – Rafforzamento capacità delle strutture per l'attuazione del programma e attività di preparazione, gestione e controllo (€ 2.500.00) – Sistemi informativi (€ 500.000);
- con la predetta D.G.R. è stata demandata l'attuazione del Programma in parola alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e all'Arlas per la gestione del sistema informativo;

VISTI

- Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2014;
- il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1989 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.mm.ii.;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- il DPR n. 196 del 03/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione";
- il Regolamento (CE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, in particolare art. 14 e art. 26;
- la Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 "Approvazione QSN 2007 – 2013";
- la Decisione della Commissione n. C(2207), 5478 del 7 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Campania in Italia;
- la D.G.R. n. 2 dell'11/01/2008 di presa d'atto della Decisione succitata;
- il Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE 2007-2013, approvato con nota prot. n. 17/VII/0021482 del 26/11/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- la D.G.R. n. 935/2008 "POR Campania FSE 2007-2013. Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni";
- la D.G.R. n. 27/2008 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo Operativo del POR FSE;
- la D.G.R. n. 1856/2008 "Presa d'atto del testo definitivo del Piano di Comunicazione del PO FSE 2007-2013";
- il D.D. n. 3/2010 "Approvazione versione 2 del manuale dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del POR Campania FSE 2007 – 2013";
- il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013 approvato con D.D. n. 160/2011;
- la D.G.R. n. 111 del 28/03/2015 "POR Campania FSE 2007/2013 - Indirizzi per la chiusura. Determinazioni".

Tutto ciò premesso

con il presente protocollo, redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna della parti ed il terzo per la registrazione, tra le parti sopra costituite, a tutti gli effetti di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore pattizio della premessa

La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale e sono da intendere qui integralmente riportati, costituendo patto ai fini del presente protocollo.

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti che dovessero raggiungere.

Articolo 2 - Principio di leale collaborazione

Le parti si impegnano a dare attuazione al presente protocollo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

La Regione Campania e l'ARLAS, individuano quali responsabili del procedimento, anche per l'attuazione, rispettivamente, _____

Articolo 3 - Oggetto

Il presente protocollo costituisce la naturale prosecuzione delle precedenti intese relative alle iniziative da realizzarsi in collaborazione tra i predetti enti, coerentemente con le funzioni attribuite alla Regione ed all'ARLAS dalle disposizioni normative citate in premessa.

La Regione deve attuare oltre al programma POR FSE 2007/2013 anche il programma Garanzia Giovani. L'ARLAS è in grado di collaborare con la Regione per garantire l'assolvimento della suddetta funzione con particolare riferimento alla gestione ed implementazione nonché al mantenimento del sistema informativo Simona.

Tale implementazione si sostanzia:

1. Adeguamento del sistema informativo della piattaforma SIMONA per le attività per le quali risulteranno applicabili i costi standard, allo scopo di rendere la stessa conforme e coerente alle nuove esigenze dell'Amministrazione Regionale.
2. Interoperabilità tra il sistema Simona ed i sistemi di monitoraggio Smile e Smoll;
3. Attività di supporto alla gestione delle procedure regionali di Accreditamento;
4. Attività di gestione, manutenzione, assistenza e consulenza del Sistema Simona consistenti in housing del sistema e supporto all'operatività. Manutenzione correttiva – MAC - e manutenzione evolutiva – MEV- assistenza e consulenza specialistica housing e servizi in out sourcings di conduzione tecnica del sistema;
5. Sistema avvisi e bandi;
6. Servizio di help desk

Articolo 4 - Affidamento attività di realizzazione del progetto

La Regione Campania affida all'ARLAS, così come risulta rappresentato e costituito per il presente atto di cui all'art.3 del presente protocollo anche per la realizzazione del programma attuativo regionale di Garanzia Giovani, approvato con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014.

Il finanziamento sarà erogato con le modalità previste dal successivo articolo 10.

Articolo 5 - Comunicazioni

Ogni comunicazione da parte dell'ARLAS dovrà essere diretta al Responsabile dell'Attuazione a mezzo posta elettronica certificata e con apposizione della firma digitale sulla documentazione allegata, all'indirizzo pec _____

Articolo 6 - Obblighi dell'ARLAS

Con la stipula del presente protocollo l'ARLAS si obbliga:

1. al rispetto della normativa di riferimento di cui in premessa;
2. al rispetto di tutti gli adempimenti, nessuno escluso, previsti dal "Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013" approvato con D.D. n. 160 del 29 giugno 2011 e dal Manuale dei Controlli di I livello, adottato con D.D. n. 200 del 30 settembre 2011, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e delle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del P.O.R. Campania FSE 2007- 2013, nelle more dell'adozione di un Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020 e relative procedure.

3. a garantire un sistema di contabilità separata, attraverso la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, e l'istituzione di appositi capitoli di bilancio;
4. ad indicare, la fonte di finanziamento su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto, il titolo dell'operazione, il codice ufficio, il Codice Unico di Progetto (CUP) e, laddove previsto, il codice identificativo di gara (CIG) ad essa associati, ovvero ad apporre sui documenti di spesa il timbro, con inchiostro indelebile;
5. ad emettere documenti di spesa distinti, ovvero ad indicare la chiara imputazione, per ciascuna spesa, della relativa fonte di finanziamento;
6. ad inviare alle scadenze comunicate e con le modalità richieste dalla Regione, i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico e ad inserire, nel sistema informativo, i dati finanziari, fisici e procedurali di propria competenza;
7. ad attestare le spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, da inviare unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate;
8. al rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni della Regione;
9. ad istituire il fascicolo di progetto in linea con l'indice di fascicolo allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-13, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale;
10. al rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;
11. alla conservazione della documentazione relativa all'operazione, secondo le regole contenute nella manualistica innanzi citata;
12. a dotarsi di apposito Codice Unico di Progetto (CUP) e a darne comunicazione alla Regione;
13. ad assumere, in proprio ed in via esclusiva, la piena responsabilità per eventuali danni a cose o persone cagionate da terzi in relazione e durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente atto e a manlevare e tenere indenne la Regione da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti;
14. a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili;
15. a gestire il flusso informativo per la parte del trasferimento dei dati dai sistemi locali ai di monitoraggio riconosciuti a livello nazionale.

Articolo 7 - Obblighi del Responsabile di Obiettivo

Con la stipula del presente protocollo la Regione si impegna a:

1. provvedere all'istruttoria degli atti necessari all'emissione dei provvedimenti di pre-impegno e di pre-liquidazione della spesa ammessa a finanziamento;
2. comunicare le scadenze e le modalità affinché possano essere inviati i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
3. prescrivere i tempi per l'inoltro della documentazione rendicontativa;

Articolo 8 - Informazione e pubblicità

L'ARLAS si impegna ad inserire, in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione, in modo evidente e nell'ordine indicato, i loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione, e il logo del Soggetto Proponente.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/13 e dal Regolamento UE 1304/13, l'ARLAS è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso.

Articolo 9 - Strutturazione delle attività e tempistica

Le attività previste dalla D.G.R. n. 117 del 24/04/2014, sono quelle di cui all'art.3 del presente protocollo che hanno avuto avvio, in fase propedeutica a partire dal _____ per concludersi entro e non oltre i 24 mesi.

Il termine ultimo di ammissibilità della spesa, che dovrà essere effettivamente sostenuta e quietanzata, è fissato dal regolamento comunitario al 31/12/2018.

Le parti si obbligano a cooperare per la corretta e completa attuazione del progetto approvato.

L'ARLAS, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, è tenuto a comunicare, il Codice Unico di Progetto (CUP).

La Regione si riserva la facoltà di recesso in caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo.

Articolo 10 - Modalità di erogazione del finanziamento

La quota di finanziamento per le attività indicate all'art. 3, secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 (allegato 3) e nelle note richiamate in premessa, è pari a € _____ per l'adeguamento dei *Sistemi informativi*.

Nel rispetto della normativa vigente, l'ARLAS non potrà ricevere trasferimenti finanziari diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei servizi dalla stessa forniti.

Si precisa che il valore effettivo, in fase rendicontativa, avverrà sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Fermo restando quanto stabilito nella convenzione stipulata tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Campania (art.3), rispetto al circuito finanziario da seguire per l'erogazione dei fondi, così come indicato dal MLPS con mail del _____, La DG Istruzione, lavoro, formazione e Politiche giovanili, adotterà idoneo atto di liquidazione, per l'erogazione della;

I Anticipazione, pari al 70% dell'importo complessivo del finanziamento ammesso, su richiesta dell'ARLAS, subordinato alla sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Attuazione del presente protocollo e previa trasmissione della seguente documentazione:

1. Comunicazione del Codice Unico di Progetto
2. dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale eventualmente coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità;
3. dichiarazione del RUP con la quale si attesti
 - che l'eventuale affidamento del servizio è avvenuto nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e che sarà prodotta tutta la documentazione amministrativa – contabile relativa alle procedure adottate
 - che le spese relative al finanziamento regionale di che trattasi non afferiscono ad altri finanziamenti di fonte pubblica o privata

Saldo finale pari al 30% dell'intero finanziamento sarà erogato a conclusione dell'attività.

L'ARLAS, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura delle attività, è tenuta a presentare il rendiconto finale contenente:

- elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati) delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non inferiore al 100 % dell' anticipazione;
- relazione finale delle attività svolte con l'indicazione delle diverse fasi di realizzazione, delle attività eseguite "in economia" e delle attività affidate a terzi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, delle azioni informative e pubblicitarie in ordine al progetto medesimo;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.

Il termine ultimo di ammissibilità della spesa, che dovrà essere effettivamente sostenuta e quietanzata, è fissato dal regolamento comunitario al 31/12/2018 e, pertanto, in caso di eventuale sfioramento del suddetto termine, le relative spese saranno a carico dell'ARLAS in qualità di beneficiario.

Nel caso in cui l' importo erogato dalla Regione a titolo di anticipazione superino il totale delle spese rendicontate e validate, l'ARLAS è obbligato a restituire il maggiore importo ricevuto, entro 15 giorni dalla richiesta, con bonifico bancario.

Articolo 11- Spese ammissibili, modalità di rendicontazione, conservazione dei documenti

Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni dell'art. 65 del Regolamento UE 1303/13 e dell'art.18 del Regolamento UE 1299/13 e del Manuale delle procedure di gestione del

POR Campania FSE 2007- 2013, nelle more dell'adozione di un Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020 e relative procedure.

Tutti i documenti giustificativi, amministrativi e contabili, in originale, relativi alle spese sostenute, e ogni altro documento di supporto, dovranno essere annullati con timbro indelebile secondo le modalità prescritte dal Manuale delle procedure di gestione. Tutta la documentazione dovrà comunque essere esibita in sede di verifica amministrativo contabile e conservata dal Beneficiario per il periodo previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

A tal fine, l'ARLAS è obbligato a conservare tutta la documentazione, in originale o in copia autenticata, su supporto cartaceo e, eventualmente, informatico; è tenuto, altresì, a mettere la suddetta documentazione a disposizione della Commissione Europea, della Corte dei conti e di tutti gli organi di controllo competenti, per consentire anche controlli successivi alla conclusione del Programma, per un periodo non inferiore ai tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo o, in alternativa, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale dello stesso.

Le spese sostenute dall'ARLAS che, in esito ai controlli esercitati dai competenti organismi di controllo, dovessero risultare non ammissibili sono imputate al Beneficiario.

Articolo 12 - Verifiche e controlli

L'ARLAS si rende disponibile verso l'Amministrazione Regionale e ogni altro soggetto autorizzato ad effettuare tutte le verifiche tecniche, amministrative e contabili dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazione pertinente aggiuntiva rispetto a quella espressamente previste dal protocollo in oggetto. A tal uopo, la documentazione originale delle spese e ogni altro documento di supporto dovranno essere esibiti in sede di verifica amministrativo-contabile e conservati dall'ARLAS per il periodo previsto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/06 e ss.mm.ii..

Articolo 13 - Clausola di manleva

L'ARLAS si impegna a sollevare la Regione Campania da qualsiasi onere e controversia derivante dalla propria responsabilità diretta, ovvero indiretta in caso di affidamento a terzi della gestione delle attività. L'ARLAS è inoltre responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare alla Regione comunque dall'attuazione del presente protocollo.

Articolo 14- Clausola di salvaguardia

La Regione, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che richiamano, tra l'altro, l'art. 11, comma 2 e 3, si riserva la facoltà di risolvere il presente protocollo, previa comunicazione di decadenza del provvedimento di assegnazione, in ogni tempo e per tutta la durata dello stesso, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto delle condizioni dell'affidamento e per gravi inadempienze;
- mancato rispetto delle obbligazioni di cui agli artt. 6 e 9;
- mancato rispetto degli adempimenti connessi alla certificazione di spesa di cui all'art. 10;

Articolo 15 - Irregolarità

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del Reg. (CE) n. 1303/13 e ss.mm.ii., il Dirigente Responsabile procede al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni nazionali e regionali e dal Manuale delle Procedure di gestione del POR Campania FSE 2007 – 2013, nelle more dell'adozione di un Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020 e relative procedure.

Articolo 16 - Modifiche

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività, di cui al presente protocollo, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di Obiettivo operativo a seguito di espressa richiesta dell'ARLAS, inviata per conoscenza all'Autorità di Gestione, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per le variazioni al piano finanziario approvato si richiamano le indicazioni previste nel Manuale delle procedure di gestione.

Articolo 17 - Risoluzione e recesso

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore ciascuna Parte può recedere unilateralmente dal protocollo, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' fatto salvo in ogni caso il diritto al corrispettivo per le attività regolarmente svolte sino alla ricezione della comunicazione di recesso. Ciascuna Parte si impegna, nel caso intenda esercitare la facoltà di recesso dal presente protocollo, a darne comunicazione scritta all'altra Parte con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire di ridefinire le attività di competenza.

La Regione in caso di mancata realizzazione delle attività concordate ha il diritto di sospendere i trasferimenti delle risorse, di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti con richiesta della corresponsione delle maggiori spese per il periodo afferente le attività da eseguirsi, incaricando altri soggetti per l'esecuzione delle stesse, in danno della parte inadempiente.

Articolo 18 - Autorizzazione trattamento dati personali

Il Beneficiario autorizza l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, anche in relazioni ad eventuali verifiche presso soggetti terzi.

Articolo 19 - Silenzio assenso

L'ARLAS prende atto della non applicabilità del silenzio-assenso dell'amministrazione alle materie in oggetto.

Articolo 21 - Decorrenza e durata

Il presente protocollo, che rappresenta la prosecuzione delle intese precedenti, sarà vigente per tutta la durata dell'intervento, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo, si intendono esplicitamente richiamate le disposizioni del codice civile, in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili, nonché la disciplina generali degli accordi, di cui all'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con più ampio rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia.

Articolo 23 - Foro Convenzionale

Per qualsiasi controversia inerente il presente protocollo si elegge quale Foro competente quello di Napoli.

Articolo 24 – Accettazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Le clausole previste agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 17 vengono accettate e sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Questo atto consta di n. 9 pagine e viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 235/2010 nonché dal D.L 18 ottobre 2012, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

Regione Campania

ARLAS
